DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI

Art. 22-bis

Sanzioni in materia di traffico di organi destinati ai trapianti

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21.(6) COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 236. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i dati e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Versione in vigore dal 6 aprile 2018, tuttora in vigore · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti
Estremi	Legge 1 aprile 1999, n. 91
Capo	VI — Sanzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1999

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(6) Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-prelievi-e-di-trapianti-di-organi-e-di/art-22-bis-sanzioni-in-materia-di-traffico-di-organi-destinati-ai-trapianti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it